



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 63 del 29-12-2025

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Rettifica dell'articolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F..**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare di Monteprandone, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

La seduta è stata svolta in presenza ed in videoconferenza ai sensi del vigente Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Loggi Sergio - Sindaco	P	Riccio Antonio	A
Ficcadenti Christian	P	Spinozzi Matteo	P
Grelli Stefania	P	Troiani Kevin	P
Iozzi Roberta	P	Censori Martina	P
Cossignani Meri	P	Gambacorta Ludovica	A
Maurizi Maurizio	P	Leli Riccardo	P
Morelli Daniela	P	Della Rocca Gianna	A
Ciabattoni Marco	P	Del Zompo Emidio	P
Piunti Domenico	P		

presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza Ciabattoni Marco, in qualità di Presidente assistito dal Vice Segretario Dott. Irelli Gianni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Piunti Domenico
Spinozzi Matteo
Del Zompo Emidio

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^a Settore Economico-Finanziario - Tributi ed il Responsabile dell'Ufficio Tributi esprimono parere favorevole per la regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ed il Responsabile del 3^a Settore Economico-Finanziario – Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità contabile.

Il Responsabile 3^a Settore
f.to (Dott. Gianni Irelli)

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
f.to (Dott.ssa Maria Cristina Cameli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. ad oggetto "*Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191*";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.10.1998 con la quale, a decorrere dall'anno 1999, è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF con un'aliquota pari ai 0,2 punti percentuali;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2007 è stato approvato il "*Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.*";
- con deliberazioni consiliari nn. 28 del 28/04/2012 e 34 del 24/07/2014 sono state apportate delle modifiche al "*Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.*";

Richiamato l'articolo 5 del "*Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.*", ad oggetto "*Determinazione delle aliquote*", con il quale sono state approvate le misure delle aliquote, distinte per scaglione di reddito, per l'annualità 2014, specificando che le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con delibera consiliare entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione e che in assenza di provvedimento espresso sono confermate le aliquote deliberate per l'anno precedente:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,55%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65%
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,70%
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,75%
5	oltre 75.000 euro	0,80%

Richiamate inoltre:

- la delibera di C.C. n. 18/2015 con la quale sono state approvate le aliquote dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2015, poi confermate nella stessa misura per le annualità successive fino all'annualità 2019;
- la delibera di G.M. n. 139 del 12/11/2019 ad oggetto "*Addizionale comunale Irpef anno 2020: atto di indirizzo su aliquote*";
- la delibera di C.C. n. 69 del 27/12/2019 con la quale, per garantire il pareggio finanziario e gli altri equilibri di legge, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività, è stato necessario procedere, pur se in un periodo ancora caratterizzato da una perdurante crisi per famiglie ed imprese, ad aumentare il gettito derivante dell'addizionale comunale IRPEF per le motivazioni sopra espresse, fissandone le aliquote per l'annualità 2020 nelle misure di seguito

riportate, a modifica dell'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.:

Scaglioni IRPEF	ANNO 2019	ANNO 2020
da 0 a 15.000 euro	0,55%	0,65%
da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65%	0,72%
da 28.000,01 a 55.000 euro	0,70%	0,76%
da 55.000,01 a 75.000 euro	0,75%	0,79%
oltre 75.000 euro	0,80%	0,80%

- la delibera di C.C. n. 46 del 30/11/2020 avente ad oggetto: "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Anno 2021: conferma aliquote.";

- la delibera di C.C. n. 69 del 30/11/2021 avente ad oggetto: "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Anno 2022: conferma aliquote.";

- la delibera di C.C. n. 2 del 28/03/2022 avente ad oggetto: "Addizionale comunale IRPEF: variazione dell'articolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. ad oggetto "Determinazione delle aliquote" per adeguamento alla nuova articolazione degli scaglioni prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche." con la quale si è stabilito di modificare, a partire dal 01 gennaio 2022, il testo dell'articolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F., con la formulazione di seguito riportata, al fine di uniformarlo alla nuova articolazione degli scaglioni prevista dalla Legge di Bilancio 2022 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche:

- "1. Per l'anno 2022 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per singoli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,65%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,72%
3	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,76%
4	Oltre 50.000 euro	0,80%

- la delibera di C.C. n. 49 del 29/12/2022 che ha confermato, per l'anno 2023, le aliquote come sopra riportate;

- la delibera di C.C. n. 3 del 12/03/2024 avente ad oggetto: "Addizionale comunale IRPEF: variazione dell'articolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. ad oggetto "Determinazione delle aliquote" per adeguamento alla nuova articolazione degli scaglioni prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche." con la quale, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF contenuta nel D.Lgs. n. 216/2023 (passaggio da quattro a tre scaglioni Irpef), si è stabilito di rideterminare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2024, come riportate nella seguente tabella:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 28.000 euro	0,70 %
2	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,76 %
3	Oltre 50.000 euro	0,80 %

Richiamati altresì:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

Considerate:

- la delibera di G.M. n. 108 del 31-07-2025, ad oggetto: *“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2026-2028: adozione e presentazione.”*, dando atto che alla sezione 6.4 – Analisi delle risorse del predetto DUP è stato previsto di fissare, per tutti i contribuenti, l'aliquota massima dello 0,80% mediante rimodulazione del regolamento che, ovviamente, non tenga più conto degli scaglioni, per esigenze di maggior gettito necessario ad assicurare la conservazione degli equilibri di bilancio;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29-09-2025, ad oggetto *“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028: presa d'atto ed approvazione.”*, con la quale, previa valutazione e discussione del contenuto del predetto documento, si è ritenuto lo stesso pienamente coerente con le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale e pertanto meritevole di approvazione senza alcun rilievo e senza dover apportare rettifiche e/o integrazioni;

- la delibera di G.M. n. 147 del 11/11/2025, ad oggetto *“ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2026: atto di indirizzo su aliquote”*, con la quale, per esigenze di incremento del gettito, finalizzato alla sussistenza degli equilibri di bilancio, la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Consiglio Comunale di procedere all'adozione di un'aliquota unica, senza differenziazione per scaglioni e senza l'introduzione di soglia di esenzione, pari alla misura massima dello 0,80% prevista dalla legge, avendone, tra l'altro, data conferma nonché concreta applicazione sia nella delibera della Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2026-2028 che nella delibera di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2026-2028, approvate con delibere di G.M. nn. 153 e 154 del 11/11/2025;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, secondo cui *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”*;

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Esaminato lo schema dell'articolo 5 del Regolamento, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi nel nuovo testo in base all'atto di indirizzo di G.M n. 147/2025 e di seguito riportato:

“1. A decorrere dal 01 gennaio 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. è fissata nella misura dello 0,80%, senza differenziazione per scaglioni.

2. L'aliquota è deliberata annualmente dal Comune con atto del Consiglio Comunale entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. In assenza di provvedimento espresso è confermata l'aliquota deliberata nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006.”;

Richiamati:

- il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i. , secondo cui *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”;*

- il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, secondo cui *“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”;*

Attesa la competenza consiliare in materia di modifica regolamentare, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

Considerato che la presente deliberazione comporta una modifica al vigente Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, rispettivamente il primo dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario-Tributi ed il secondo dal Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario-Tributi;

- il parere favorevole del Revisore, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B) n. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, c.1, lett. O), punto 1) della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che stabilisce che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio ed applicazione dei tributi;

Illustra Maurizi,

Censori rileva che l'aumento dell'Addizionale Comunale colpisce le fasce più deboli che vengono tassate in maniera analoga ai più abbienti, ancora una volta lo spendere male
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 63 del 29-12-2025 - Pag. 5 - COMUNE DI MONTEPRANDONE

comporta il percorrere la scorciatoia dell'aumento della tassazione piuttosto che individuare le spese che si possono diminuire, e per tali motivi annuncia il voto contrario;

Ultimata la discussione, come riportata nella trascrizione agli atti;

Con n. 12 voti favorevoli e 2 contrari (Censori, Leli);

D E L I B E R A

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di fissare, per esigenze di incremento del gettito finalizzato alla sussistenza degli equilibri di bilancio, l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura di 0,80%, senza differenziazione per scaglioni e senza introduzione di soglia di esenzione, con decorrenza 01 gennaio 2026;

3. di modificare, con decorrenza 01 gennaio 2026, il testo dell'articolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F., con la formulazione di seguito riportata:

"1. A decorrere dal 01 gennaio 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. è fissata nella misura dello 0,80%, senza differenziazione per scaglioni.

2. L'aliquota è deliberata annualmente dal Comune con atto del Consiglio Comunale entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. In assenza di provvedimento espresso è confermata l'aliquota deliberata nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006."

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 la predetta aliquota è da ritenersi vigente per l'annualità 2026, nonché, in assenza di modifiche, anche per le annualità successive;

5. di dare altresì atto che il testo della presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà inserito nel Portale del Federalismo fiscale, così come previsto dalla normativa vigente;

6. di pubblicare la presente deliberazione anche nel sito web istituzionale del Comune di Monteprandone;

7. di disporre la trasmissione di copia della presente delibera ai competenti uffici comunali per gli adempimenti di competenza;

Infine, su proposta del Presidente, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con separata votazione espressa in forma palese con 12 voti favorevoli e 2 contrari (Censori, Leli)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Ciabattoni Marco

Il Vice Segretario
f.to Dott. Irelli Gianni

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 07.01.2026 al 22.01.2026, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 29-12-2025

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 07.01.2026

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li 07.01.2026

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli